

## Determinazione del Direttore n. 54

Luserna/ Lusérn, 12 agosto 2015

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

---

**OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione al sig. Andrea ZOTTI per la produzione di materiale audio-visivo (prodotto, post produzione e lanci video) per l'edizione settimanale di "Zimbar Earde" in Lingua Cimbra.**

---

### IL DIRETTORE

Con deliberazione n. 35 del 20 novembre 2014 è stato approvato il programma di attività culturali anno 2015 e nell'ambito di questo il progetto "Comunicazione in lingua Cimbra 2015 " il cui obiettivo generale è quello di, valorizzare e promuovere la conoscenza della Minoranza Cimbra attraverso, tra l'altro, la realizzazione di un notiziario settimanale che riporta fatti, eventi, informazioni che riguardano direttamente la vita della popolazione nonché del più vasto territorio di insediamento della minoranza cimbra.

L'iniziativa favorisce la diffusione e l'apprendimento della lingua, tutela e sostiene l'identità e il senso di appartenenza alla comunità residente anche all'estero tramite il canale web, crea occasioni e motivi di dialogo tra la comunità, ribadisce il significato e il ruolo della minoranza nel contesto provinciale e nazionale.

Obiettivi dell'intervento:

- far sentire l'Istituto più vicino alla popolazione
- aprire il dialogo con i cittadini
- informare
- comunicare alcuni specifici servizi
- far discutere i cittadini di temi ritenuti rilevanti

Il notiziario ha una cadenza settimanale ed è oggetto di contratto con un'emittente, ragione per cui la sua realizzazione deve essere assicurata anche in caso di assenza, per malattie o ferie, del personale dell'Istituto preposto alla comunicazione video.

A tale scopo è pertanto necessario disporre di personale in possesso di competenze tecniche, oltre a una buona conoscenza della lingua cimbra (parlata e scritta)

Il deficit quantitativo di risorse umane a disposizione dell'amministrazione per l'espletamento delle predette attività, rende necessario affidare un incarico di

collaborazione ad un soggetto esterno, ai sensi dell'articolo 39 duodecies della legge provinciale 23/ 1990.

Tale norma di legge prevede possano essere affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, per lo svolgimento di attività anche di carattere ordinario, nei casi in cui non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi di carattere istituzionale dell'Ente, personale dipendente.

Al fine dell'individuazione del soggetto da incaricare va tenuto presente che il signor Andrea Zotti ha consolidato la propria esperienza nel corso di prestazioni occasionali dallo stesso già svolte in favore dell'Istituto.

Ciò premesso si è ritenuto opportuno, tenuto conto delle specifiche competenze maturate dal signor Andrea Zotti, individuare nello stesso il soggetto cui affidare l'incarico di collaborazione per lo svolgimento delle attività connesse al Progetto "Comunicazione 2015" e più specificatamente per la realizzazione di nove puntate di del TG settimanale Zimbar Earde e come sopra specificate.

L'incarico avrà inizio il 24 agosto 2015 e si concluderà il 31 dicembre 2015.

Considerata l'entità e la qualità della prestazione oggetto dell'incarico si ritiene adeguato e congruo corrispondere al signor Andrea Zotti l'importo complessivo di euro 3.600,00 (tremilaseicento) più le spese di viaggio ove dovute, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico del collaboratore.

Relativamente all'importo degli incarichi affidati al signor Andrea Zotti nel corso del corrente anno si dà atto che è stato rispettato il limite massimo annuale pari ad euro 26.103,00 (previsto per la categoria C base).

Tenuto conto di quanto sopra, con nota prot. n. 520 di data 10 Agosto 2015 è stato pertanto proposto al signor Andrea Zotti l'incarico di collaborazione per la realizzazione di materiale audio-visivo prodotto e post prodotto e lanci video per un totale di 9 (nove) notiziari di "Zimbar Earde". Il signor Andrea Zotti ha, con nota prot. n. 534 di data 12 agosto 2015 accettato la proposta di incarico e di corrispettivo, trasmettendo altresì il proprio curriculum unitamente alla dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 23/ 90.

Considerato opportuno prevedere, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, le seguenti condizioni contrattuali, dando atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 39 octies, comma 3 lettera f) della L.P. n. 23/90 e s.m. e si concluderà con l'accettazione delle condizioni contrattuali da parte dell'incaricato.

## **Art.1**

## **(Oggetto dell'incarico)**

L'incarico avrà ad oggetto la produzione, postproduzione e lancio in video di 9 (nove) puntate del notiziario "Zimbar Earde", attività rientrante nel progetto più generale denominato "Comunicazione in lingua Cimbra 2015" e la loro messa in rete sui social media Facebook e You Tube

## **Art. 2 (programmazione dell'attività)**

Le prestazioni del Collaboratore si svolgono in attuazione di un programma di attività che viene preventivamente concordato, nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, tra il Collaboratore e il Direttore dell'Istituto Cimbri.

Nelle voci di seguito riportate è prevista l'attività e gli interventi da realizzare entro il periodo di riferimento e con la tempistica definita d'intesa tra il Direttore e il Collaboratore.

**Scadenza:** fine dicembre 2015;

**Attività:** produzione di materiale (audio-visivo prodotto post prodotto e lanci video) per la realizzazione dell'edizione settimanale di Zimbar Earde, in lingua cimbra;

### **Risultati attesi:**

- produzione e messa in onda di materiale di attualità con sotto titoli ed utilizzo della lingua Cimbra con sovrainpressione dei sottotitoli in lingua Italiana;
- Ricerca e messa in onda di notizie di interesse generale per la popolazione (comunicazione di specifici servizi) anche con particolare riferimento a eventi che possono destare interesse nelle fasce giovanili di età;
- Utilizzo dei termini Italiani all'interno dei servizi televisivi limitatamente ai casi in cui non esiste il termine corrispondente in Cimbri; l'utilizzo di sinonimi e neologismi è da privilegiare.

## **Art.3 (Compiti e obblighi del Collaboratore)**

Il Collaboratore si impegna a prestare le attività oggetto del contratto personalmente e risponde al Direttore dell'Istituto Cimbri del raggiungimento degli obiettivi fissati all'art. 2 del presente contratto, operando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed attenendosi alle modalità organizzative concordate con il direttore stesso.

La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione. In particolare si specifica che il collaboratore non è soggetto al

potere direttivo e disciplinare, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale eseguito secondo le modalità predefinite all'art 2.

Il Collaboratore si impegna a non divulgare o ad utilizzare a fini privati informazioni acquisite presso l'Istituto

La presenza del Collaboratore nell'ambito dell'Istituto l'eventuale ausilio prestato a dipendenti dell'Istituto o da essi ricevuto, non costituisce in alcun caso stabile inserimento del Collaboratore nella struttura organizzativa dell'istituto

#### **Art.4**

##### **(Corrispettivo e modalità di pagamento)**

Per lo svolgimento dell'incarico in oggetto è fissato un compenso di euro 3.600,00= (tremilaseicento/00) più le spese di viaggio ove dovute, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico del collaboratore. Esso sarà corrisposto in due rate:

- la prima, pari ad euro 1.800,00= (milleottocento/00) al termine del secondo mese di attività, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale;
- la seconda, pari ad euro 1.800,00= (milleottocento/00) al termine dell'incarico, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale corredata da una relazione sull'attività svolta durante l'intera durata del progetto.

L'incaricato oltre al compenso di cui sopra, non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o cause estranee alla natura dell'incarico in oggetto.

#### **Art.5**

##### **(Durata del contratto)**

L'incarico avrà inizio il 24 agosto 2015 e si concluderà il 31 dicembre 2015. Entro il 10 gennaio 2016 l'incaricato dovrà presentare una relazione sull'attività svolta durante l'intera durata dell'incarico, unitamente alla richiesta di pagamento di quanto spettante.

## **Art.6**

### **(Clausola di Recesso)**

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto dandone preavviso alla controparte almeno trenta giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'incaricato il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Istituto in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli articoli 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per l'inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte del Collaboratore.

## **Art.7**

### **(Clausola penale)**

Qualora il Collaboratore non riesca a realizzare le attività programmate e a raggiungere i risultati attesi fissati nella programmazione di cui all'art. 2 del presente contratto, l'Istituto applicherà una penale pari all'intero corrispettivo.

Qualora le attività vengano realizzate in modo difforme da quanto concordato ma abbiano comunque permesso il raggiungimento di un parziale risultato, tale da recare una utilità per l'Istituto, le Parti si accorderanno mediante scambio di corrispondenza sull'ammontare della somma che l'Istituto dovrà pagare al collaboratore a titolo di parziale pagamento della quota di corrispettivo.

In caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto da parte dell'Istituto per grave inadempimento del Collaboratore, sarà applicata una penale a carico dello stesso pari al 10% dell'importo maturato a tale data, con esclusione di ogni ulteriore sanzione e/o richiesta di risarcimento danni.

## **Art.8**

### **(Risoluzione delle controversie)**

Per la risoluzione delle controversie nascenti dal presente accordo l'incaricato rinuncia ad adire l'autorità giudiziaria competente e dichiara di ricorrere invece all'arbitrato irrituale.

## **Art. 9**

### **(Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali)**

Agli effetti fiscali l'Istituto e il Collaboratore Andrea Zotti dichiarano che il presente contratto, concernente l'espletamento di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, è da considerarsi rispettivamente:

- esente dall'imposta di bollo, in quanto le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa sono riconducibili alla fattispecie di esenzione di cui all'art. 25 della tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche;
- oggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, in base all'art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

## **Art.10**

### **(Riservatezza)**

Nell'espletamento dell'incarico il Collaboratore sarà tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## **Art.11**

### **(Privacy)**

L'incaricato è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## **Art.12**

### **(Stipulazione del contratto)**

Il contratto verrà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 39 octies, comma 3, lettera f) della L. P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e si concluderà al momento del ricevimento da parte dell'Amministrazione dell'accettazione della proposta contrattuale.

**Art.13**  
**(Rinvio)**

Per quanto non disciplinato con le sopra riportate condizioni contrattuali il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.

IL DIRETTORE

- visti gli atti e le norme citate in premessa;
- visto l'articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
- visto l'articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/ Leg. (regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7);
- Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, relative all'istituzione dell'Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn;
- Visto lo Statuto dell'Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa al signor Andrea Zotti, nato a Trento il 31.10.1987, residente a Luserna/ Lusérn, (TN) via Costalta, C.F. ZTTNDR87R31L378S, l'incarico di collaborazione di cui all'art. 39 – duodecies della L.P. 23/1990 per la produzione, post produzione e lancio in video di 9 (nove) puntate del notiziario “Zimbar Earde”, attività rientrante nel progetto più generale denominato “Comunicazione in lingua Cimbra 2015 ” e la loro messa in rete sui social media Facebook e You Tube;
2. di stabilire che l'incarico di cui al punto 1) avrà decorrenza al 13 agosto 2015 e si concluderà il 31 dicembre 2015;

3. di corrispondere alla signor Andrea Zotti l'importo di euro 3.600,00= (tremilaseicento/ 00) più le spese di viaggio ove dovute, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico del collaboratore.
4. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto al signore Andrea Zotti avverrà in due rate:
  - la prima, pari ad euro1.800,00= (milleottocento/ 00) al termine del secondo mese di attività, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale;
  - la seconda, pari ad euro1.800,00= (milleottocento/ 00) al termine dell'incarico, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale corredata da una relazione sull'attività svolta durante l'intera durata del progetto;
5. di far fronte alla spesa prevista di euro 3.600,00 = più le spese di viaggio ove dovute, oltre agli oneri di legge, derivanti dal presente provvedimento con le disponibilità impegnate al capitolo 391 del bilancio di esercizio 2015;
6. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 1), nella forma d'uso commerciale, ai sensi dell'art. 39 octies, comma 3, lettera f), della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2557 di data 07.12.2006;

Il Direttore  
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -

---